



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

**Prot. n° 2980**

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni degli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2131, in data 15 aprile 2011, con il quale la soc. Maggioli S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo denominato "Gatso GTC-GS11", per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa e per l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità;

VISTA la nota in data 21 maggio 2014, pervenuta a questo Ufficio in data 16 giugno 2014, con la quale la soc. Maggioli S.p.A. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "Gatso GTC-GS11" ad una versione denominata "Gatso GTC-GS11/IR" che si caratterizza per l'applicazione di un filtro ad infrarosso da 850nm davanti al flash;

CONSIDERATO che la soc. Maggioli S.p.A. ha dichiarato che l'utilizzo del filtro non influisce sul corretto funzionamento del dispositivo, essendo anzi migliorativo in quanto permette una qualità migliore dei fotogrammi scattati in condizioni di scarsa visibilità o in ore notturne;

## **D E C R E T A**

Art.1. E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa e di infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "Gatso GTC-GS11", concessa alla ditta Maggioli S.p.A, con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), alla versione denominata "Gatso GTC-GS11/IR" che si caratterizza per l'applicazione di un filtro ad infrarosso da 850 nm davanti al flash,

Restano valide le prescrizioni contenute negli articoli 1, 2,3,4,5 e7 del decreto dirigenziale n.2131 del 15 aprile 2014.

Art.2. Le apparecchiature commercializzate nella versione con il filtro devono essere fornite dei manuali di cui al decreto n.2131 e del manuale di istruzioni allegato alla domanda di estensione di approvazione depositato presso questo Ufficio.

Art.3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed ai prototipi depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 2131 del 15 aprile 2011 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

25/06/2014

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**